



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
Provincia di Bergamo

---

# **Piano Regolatore Generale**

---

**4<sup>^</sup> variante ai sensi art. 2 L.R. 23/1997  
"Modifica normativa tecnica intesa a localizzare  
infrastrutture di interesse pubblico"**

Dicembre 2009

**PROGETTISTA:**

**Responsabile Settore Tecnico**  
Ing. Giuseppe Barbera

---

**ADOTTATA con delibera C.C. n. 58 del 18.12.2009**

**APPROVATA con delibera C.C. n. 17 del 26.04.2010**

**PUBBLICATA SUL B.U.R.L. n. 23 il 09.06.2010**

---

Il Sindaco  
Colleoni dott. Roberto

Il Segretario  
Sciarrone dott. Giuseppe

---

## **Elaborato "B"**

**STRALCIO Art. 69 - Norme Tecniche di  
Attuazione modificate**

## TESTO VIGENTE MODIFICATO

### LE VARIAZIONI APPORTATE SONO IN GRASSETTO SOTTOLINEATO

.....(*omissis*).....

#### **Art. 69 Zone, ambiti ed elementi di tutela e pregio ambientale**

- 69.01 Con "Zone, ambiti ed elementi di tutela e pregio ambientale" si intendono le aree e gli elementi naturali destinati alla conservazione e alla valorizzazione delle valenze paesistiche, attraverso interventi finalizzati al recupero delle caratteristiche ambientali originarie, nonché attraverso interventi di piantumazione e difesa idrogeologica del suolo.
- 69.02 Appartengono a questa categoria normativa le seguenti zone, ambiti ed elementi:
- Boschi;
  - Zone per il verde di mitigazione delle attività produttive;
  - Ambiti di tutela dei corsi d'acqua;
  - Ambiti di tutela delle zone archeologiche;
  - Viabilità agricola di valore storico e paesaggistico.
- 69.03 All'interno di tutte le zone e ambiti di cui al presente articolo, le aree risultano totalmente inedificabili. E' consentita l'eventuale trasposizione del volume o della superficie lorda di pavimento edificabile sulle aree limitrofe aventi la medesima destinazione di zona.
- 69.04 L'esercizio di attività agricole è consentito limitatamente alla coltivazione del suolo.
- 69.05 Sono vietati inoltre interventi che alterino i caratteri e gli equilibri naturali di suolo, sottosuolo, acqua, flora e fauna, nonché le preesistenze territoriali storiche.
- 69.06 Per gli edifici esistenti sono ammesse quali modalità di intervento MO, MS, RS, RC e RE.
- 69.07 Tutte le forme di intervento si attuano attraverso intervento edilizio diretto.
- 69.08 Le aree comprese in queste zone sono sottoposte a vincolo di carattere ambientale. Esse non sono quindi preordinate all'esproprio per pubblica utilità e l'attuazione delle previsioni di Prg è, in generale di tipo privatistico, eventualmente regolata da convenzioni da stipularsi tra gli operatori privati e l'Amministrazione Comunale, nei casi in cui il Prg individui una utilizzazione pubblica o una fruizione sociale di una parte delle aree.
- 69.09 **AMBITI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA**
- 69.09.01 Il Prg identifica come "Ambiti di tutela dei corsi d'acqua", nelle tavole di progetto P2 "Azzonamento e viabilità" in scala 1:2.000, con apposita simbologia, i principali corsi d'acqua, il reticolo minore e i rispettivi ambiti di rispetto.
- 69.09.02 L'ambito di tutela dei corsi d'acqua è determinato, salvo indicazioni diverse comunque prevalenti dello Studio geologico, da una fascia di 10 metri misurata dalla sponda per i corsi d'acqua principali del Grandone e del torrente Re, e da una fascia di 4 metri misurata dalla sponda per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore. La misurazione reale prevale sulle indicazioni grafiche contenute nelle tavole di progetto P2 "Azzonamento e viabilità" in scala 1:2.000 del Prg.

69.09.03 All'interno di questi ambiti è prevista la tutela della morfologia naturale del corso d'acqua, con la possibilità di interventi in alveo solo se strettamente necessari alle effettive esigenze di governo dello stesso.

69.09.04 E' ammessa la realizzazione di recinzioni fino ad un limite di 4 metri dalla sponda del corso d'acqua. E' invece vietata ogni altro tipo di edificazione a carattere permanente e ogni intervento che comporti modificazioni degli elementi costitutivi il sistema naturalistico, quali l'alveo, le sponde e le fasce, comprensive della vegetazione esistente, del corso d'acqua.

69.09.05 All'interno di questi ambiti il taglio di alberi comporta comunque l'obbligo, a carico dell'esecutore dell'intervento, della messa a dimora di altrettanti esemplari arborei, preferibilmente di essenze autoctone.

69.09.06 Non è inoltre consentito lo smaltimento mediante fertirrigazione dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici di qualunque tipo.

69.09.07 Sono consentiti, in deroga alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, nei casi specificatamente individuati e autorizzati dall'Amministrazione comunale o dagli uffici competenti, interventi finalizzati alla regimazione e all'adeguamento degli scarichi di depurazione.

## 69.10 **BOSCHI**

69.10.01 Il Prg identifica come "Boschi", nelle tavole di progetto P2 "Azzonamento e viabilità" in scala 1:2.000, con apposita simbologia, le aree boscate ovvero gli ambiti di valorizzazione definiti dall'art. 1ter della L.r. 8/76 e successive modifiche. Gli interventi sono finalizzati alla conservazione e ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali.

69.10.02 I "Boschi" ricadono nella zona E, di cui all'art.2, comma 5 del D.I. 2.4.1968, n.1444.

### 69.10.03 ***Usi non consentiti***

Agricolo – A, nelle articolazioni A1, A2 per le voci "impianti e attrezzature per la produzione agricola" e "rimesse", A3, A4, A5; Residenza – R; Industria e artigianato – I; Terziario e commercio – T, Servizi di interesse generale – S; Mobilità – M.

69.10.04 Sono vietati:

- l'abbattimento, il taglio, la potatura o qualsiasi altro intervento che possa arrecare danno agli alberi;
- la riduzione delle superfici boscate e/o la sostituzione dei boschi con altre colture;
- l'introduzione di essenze non autoctone;
- opere edilizie e infrastrutturali, anche ad uso agricolo, in prossimità degli elementi vegetazionali, che comportino un'alterazione fisica o visiva;
- il tracciamento di linee elettriche che comportano ampi varchi nelle aree boscate;
- le recinzioni non riferibili alle immediate pertinenze di fabbricati ed impianti o a strutture di protezione e sicurezza per la pubblica utilità, nonché le recinzioni non temporanee a protezione di nuova piantagione.

## 69.11 **VIABILITA' AGRICOLA DI VALORE STORICO PAESAGGISTICO**

69.11.01 Il Prg identifica come "Viabilità di valore storico paesaggistico", nelle tavole di progetto P2 "Azzonamento e viabilità" in scala 1:2.000, con apposita simbologia, i principali tracciati stradali poderali e interpoderali costituenti storicamente elementi di organizzazione e comunicazione interni al territorio agricolo. L'interesse paesistico di tali percorsi risiede principalmente nelle particolari relazioni di natura storico culturale e visiva che instaurano con il contesto territoriale agricolo e ambientale.

69.11.02 Si prevede la tutela e la conservazione dei tracciati della viabilità storica e degli elementi qualificanti, antropici e ambientali, attraverso interventi di manutenzione e recupero dei percorsi e delle alberature, con la possibilità di valorizzare i tracciati stessi attraverso l'impianto di alberature di specie autoctone.

69.11.03 Non sono ammessi interventi che compromettano la qualità e la fruibilità paesistica dei tracciati, né l'installazione di cartellonistica pubblicitaria.

## 69.12 **AMBITI DI TUTELA DELLE ZONE ARCHEOLOGICHE**

69.12.01 Il Prg identifica come "Ambito di tutela delle zone archeologiche", nelle tavole di progetto P2 "Azzonamento e viabilità" in scala 1:2.000 con apposita simbologia un'area all'interno delle "Zone agricole produttive – ZAP", localizzata ai limiti del territorio comunale in continuità con la zona archeologica di S.Tomè, individuata dallo strumento urbanistico vigente del Comune di Carvico.

69.12.02 All'interno di questo ambito è vietata qualunque tipo di edificazione, nei termini definiti al precedente comma 69.03. Sono vietati inoltre interventi che modifichino le caratteristiche naturali dell'ambiente ovvero che mettano a rischio la conservazione della suddetta zona archeologica.

69.12.03 Si prevede il recupero e la bonifica dei suoli e la densificazione vegetazionale, da realizzare attraverso interventi di piantumazione con essenze latifoglie caduche ad alto fusto, appartenenti alla vegetazione tipica della zona.

## 69.13 **ZONE PER IL VERDE DI MITIGAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

69.13.01 Il Prg identifica come "Zone per il verde di mitigazione delle attività produttive", con apposita simbologia, nelle tavole di progetto P2 "Azzonamento e viabilità" in scala 1:2.000, le aree destinate a svolgere un ruolo di mitigazione e riduzione degli impatti inquinanti, tra insediamenti produttivi e il sistema agricolo e ambientale di Calusco.

69.13.02 Le "Zone per il verde di mitigazione delle attività produttive" ricadono nella zona E, di cui all'art. 2, comma 5 del D.I. 2.4.1968, n. 1444.

### 69.13.03 ***Usi non consentiti***

Agricolo – A, nelle articolazioni A1, A2 per le voci "impianti e attrezzature per la produzione agricola" e "rimesse", A3, A4, A5; Residenza – R; Industria e artigianato – I; Terziario e commercio – T, Servizi di interesse generale – S; Mobilità – M.

69.13.04 Si prescrive il mantenimento ambientale delle aree a verde e la realizzazione di piantumazioni intensive con essenze latifoglie caduche ad alto fusto, appartenenti alla vegetazione tipica della zona e di analoghe essenze arbustive con un parametro di densità arborea A = 2 alberi/100 m<sup>2</sup> di superficie interessata.

**69.13.05 Solo in corrispondenza e lungo l'ambito estrattivo della Cava Italcementi di Monte Giglio, a parziale modificazione di quanto prescritto dai precedenti artt. 69.13.03 e 69.13.04, allo scopo di assicurare un adeguato programma di mitigazione e recupero ambientale del contesto, è consentito realizzare percorsi ciclopedonali, parcheggi a raso ed attrezzature pertinenti, rientranti rispettivamente nelle destinazioni d'uso "Servizi di interesse generale"- S, nelle articolazione S6, S7a, S12, S13 e "Mobilità" - M, nelle articolazioni M1 e M2.**

.....(omissis).....